

## Il nuovo contratto di lavoro domestico

Il giorno 16 luglio 2013, le sigle sindacali (datoriali e dei lavoratori) hanno siglato il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico con decorrenza **1°**

**luglio 2013** e scadenza **31 dicembre 2016.**

Le principali novità del nuovo contratto sono:

- specificazione che la mezza giornata di riposo infra-settimanale (non domenicale) è applicabile solo ai lavoratori conviventi
- introduzione della disciplina per i lavoratori a copertura, nei periodi di riposo, dei lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti
- maggiore flessibilità fruizione del congedo matrimoniale
- introduzione della possibilità di usufruire, con l'accordo del datore di lavoro, di un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi
- nuova disciplina per le dimissioni volontarie (in applicazione della legge 92/2012)
- aggiunta della disciplina per la sicurezza sul lavoro
- aggiunta l'obbligatorietà della consegna, da parte del datore di lavoro, dell'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno (CUD)

Di seguito l'analisi di dettaglio sulle differenze rispetto al contratto precedente. Abbiamo evidenziato in rosso le differenze che riteniamo modifichino in maniera significativa la conduzione del rapporto di lavoro, in blu quelle che incidono non significativamente nella modalità di conduzione ed in verde quelle in cui la modifica ha un impatto minimo.

Nella tabella è riportato solamente il testo variato (aggiunto/cancellato/cancellato) rispetto al CCNL 2007. Il testo aggiunto è delimitato dal segno (+) mentre quello eliminato dal segno (-).

Differenze nuovo contratto di collaborazione domestica

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)	6.1 o)	applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.	6.1 o)	applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto (+), ivi compreso quanto indicato all'art.52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale(+).	
Assunzione a	7.1	L'assunzione può effettuarsi a	7.1	L'assunzione può effettuarsi a	

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
tempo determinato		tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente,(-) a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,(-) obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.		tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.	
Permessi formazione professionale	9.2		9.2	(+)Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate. (+)	
Permessi formazione professionale	9.3		9.3	(+) E' esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione. (+)	
Inquadramento dei lavoratori	10.1 Livello AS	a)Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;	10.1 Livello AS	a)Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;	
Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona	11.1	fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte	11.1	fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, (+)sussiste(+) l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte	
Riposo settimanale	14.1	Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.	14.1	Il riposo settimanale(+), per i lavoratori conviventi,(+) è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.	
Riposo settimanale	14.2	Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di	14.2	Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di	Il comma del vecchio articolo è stato accorpato all'articolo

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
		riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.		24 ore e deve essere goduto la domenica.	precedente
Orario di lavoro	15.2	I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro ....	15.2	I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza (+)anche(+) con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro ....	
Orario di lavoro	15.4	... ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.	15.4	... ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. (+)Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.(+) È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.	
Orario di lavoro	15.9	-	15.9	(+)Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS e DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni daranno retribuite sulla base della tabella "G" comprensiva delle maggiorazioni previste.(+)	
Lavoro straordinario	16.1	Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.	16.1	Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.(+)In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero. (+)	
Festività nazionali e infrasettimanali	17.2		17.3		Cambia la numerazione del comma
Festività nazionali e infrasettimanali			17.2	(+)Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da	

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
				retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa(+)	
Festività nazionali e infrasettimanali	17.3		17.4		Cambia la numerazione del comma
Festività nazionali e infrasettimanali	17.4	Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.	17.4		
Ferie	18.1	Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.	18.1	Indipendentemente dalla durata (+)e dalla distribuzione (+)dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.	
Ferie	18.2-9		18.3-10		Cambia la numerazione dei commi
Ferie			18.2	(+)I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.(+)	
Ferie			18.11	(+)Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione degli istituti contrattuali(+)	
Ferie				(+)I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia l'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.(+)	Aggiunto Chiarimento a verbale
Sospensioni di lavoro extraferiali			19.2	(+)Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.(+)	
Matrimonio			23.4	(+)Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in circostanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.(+)	
Tutela delle lavoratrici madri	24.3	... Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive	24.3	... Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive	

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
		di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verificano cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.		di effetti se non comunicate in forma scritta (+) e convalidate con le modalità di cui all'art.38 comma 9.(+) Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verificano cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.	
Tutela delle lavoratrici madri		Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dall'obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art.55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto.		Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando al normativa contrattuale a quanto previsto dalla convenzione OIL n.189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni.	Variazione Dichiarazione a verbale
Tutela delle lavoratrici madri		Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all'eventuale completa parificazione delle tutele.		Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato della Convenzione OIL n.189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevole di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro domestico.	Variazione Dichiarazione a verbale
Malattia	26.6-9		26.7-10		Cambia la numerazione dei commi
Malattia			26.6	(+)I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.(+)	
Malattia		Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all'art. 47.			Eliminata Nota a verbale
Tutela delle condizioni di lavoro			27.1	(+)Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.(+)	Aggiunto articolo
Tutela delle condizioni di lavoro			27.2	(+)Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle attrezzature e all'esposizione a particolari	Aggiunto articolo

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
Tutela delle condizioni di lavoro			27.3	agenti chimici, fisici e biologici.(+) (+)L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito documento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore – Ebincolf.(+)	Aggiunto articolo
Retribuzione e prospetto paga	32.4	Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.	33.4	Il datore di lavoro (-) è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno(+); l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro(+).	
Minimi retributivi	33.1	I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.	34.1	I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.	
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso	38.2-7		39.3-8		Cambia la numerazione dei commi
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso			39.2	(+)I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.(+)	
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso			39.9	(+)Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento.(+)	
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso			39.10	(+)Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell'art.4, comma 17 e seguenti della Legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.(+)	
Commissioni territoriali di conciliazione	45.1	Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell'azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell'organizzazione sindacale e	46.1	Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, le parti esperiranno, prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell'organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei	

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
		da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.		datori di lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.	
Commissioni territoriali di conciliazione	45.2	Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..	46.2	La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.	
Ente bilaterale Ebincolf	46.1	L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.	47.1		Articolo con nome variato da Ente bilaterale
Contrattazione di secondo livello			48.1	(+)La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.(+)	Articolo aggiunto
Contrattazione di secondo livello			48.2	(+)La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l'Ebincolf, con la presenza e l'accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.(+)	Articolo aggiunto
Contrattazione di secondo livello			48.3	Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie: - indennità di vitto e alloggio; - ore di permesso per studio e/o formazione professionale.	Articolo aggiunto
Contrattazione di secondo livello			48.4	Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale Ebincolf.	Articolo aggiunto
Cas.sa.Colf			49.1	Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.	Sostituisce l'articolo 47 Cassa malattia Colf non più applicabile
Cas.sa.Colf			49.1	La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.	Sostituisce l'articolo 47 Cassa malattia Colf non più applicabile
Fondo Colf			50.1	Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.	Articolo aggiunto
Fondo Colf			50.2	Il suo scopo istituzionale è	Articolo aggiunto

Articolo	CCNL 2007		CCNL 2013		Note
	Art.	Testo articolo	Art.	Testo articolo	
				quello di ricevere il contributo versato ai sensi del successivo art. 52 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli 44 e seguenti.	
Decorrenza e durata	50.1	Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.	53.1	Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.	
Decorrenza e durata	50.2	In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.	53.2	In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.	
Chiarimenti a verbale			6)	Le Parti Sociali prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L'aggiornamento retributivo di cui all'articolo 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi Retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.	
TABELLA G(valori orari 2013)				CS: 7,14; DS: 8,61	Aggiunta tabella